



CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, (di seguito denominato Comune) così come definito dal D.Lgs. 209/2005, con le modalità precisate nel presente capitolato.

Art. 2 - Prestazioni

La Ditta aggiudicataria (di seguito denominata "Ditta") metterà a disposizione del Comune i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a)** Consulenza assicurativa;
- b)** Assistenza in ordine alle varie problematiche assicurative che potranno emergere durante lo svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare, mediante consulenza specifica: relazioni/pareri tecnici ecc..
- c)** Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri passivi e attivi nelle vari fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), con l'obbligo, in caso di richiesta da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivo del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi).
- d)** Valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di reports indicanti: numero sinistri, ammontare di liquidazioni effettuate, andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti.
- e)** Azione di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze contrattuali e nella chiusura, in tempi rapidi, dei sinistri.
- f)** Analisi, identificazione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente.
- g)** Analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti a seguito dell'evolversi del mercato e/o delle nuove esigenze dell'Ente.
- h)** Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi e/o delle scadenze contrattuali, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (trasmissione dati ai fini della regolazione dei premi), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le risoluzioni.
- i)** Supporto tecnico specialistico nell'espletamento delle gare (dalla predisposizione dei capitolati e all'assistenza nelle varie fasi, fino alla eventuale valutazione delle offerte).

- j) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato.
- k) Consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa prevista dal D.lgs 163/2006 e ss.mm. e dal DPR 554/99 ss.mm., per quanto attiene gli aspetti assicurativi.
- l) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
- m) Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni comunali (ad esempio per il "rischio locativo" ex articoli 1.588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari).
- n) Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.
- o) Attività di formazione e informazione del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative.
- p) Attività di informazione e aggiornamento del Comune, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente.
- q) Individuazione di un responsabile e referente unico della Ditta con il Comune che avrà l'onere di recarsi presso il Comune ogni qualvolta verrà richiesto dall'Ente stesso per la discussione di specifiche problematiche. La consulenza dovrà concretizzarsi inoltre con assistenza telefonica e/o on-line.

La Ditta non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà, se non preventivamente autorizzata, impegnare in alcun modo il Comune, al quale resta ogni potere decisionale.

Resta ferma la piena libertà del Comune di accettare o meno le proposte o i suggerimenti della Ditta, sia in ordine alla stipula di contratti assicurativi, sia in ordine alla liquidazione dei sinistri.

Art. 3 - Durata dell'incarico

Il presente incarico ha durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31/12/2012.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, alle stesse condizioni del contratto in corso, alla proroga contrattuale per un periodo non superiore ai sei mesi dalla scadenza, per consentire l'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo operatore economico.

Il Comune verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di cui all'art.57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 in merito alla estensione e/o ripetizione di servizi analoghi già affidati alla ditta aggiudicataria del contratto iniziale, computando l'importo complessivo stimato dei servizi successivi per la determinazione del valore globale del contratto.

In caso di scadenza anticipata dell'incarico, la Ditta, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o al Comune.

Il Broker cessante, in carica fino al 31 dicembre 2009, si occuperà della gestione amministrativa di competenza.

Art. 4 - Compensi professionali

Tutte le prestazioni fornite dalla Ditta non comporteranno oneri di sorta a carico del Comune, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza della Ditta e in ogni caso, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti dei broker.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione, per tutta la durata del contratto.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

Art. 5 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui alla legge n. 792/1984;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto

Clausole risolutive espresse:

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, previo invito da parte del Comune di provvedervi entro 5 giorni dalla richiesta;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria
- sostituzione del referente, indicato dalla Ditta in sede di gara, che assiste il Comune, salvi casi di forza maggiore debitamente documentati, che saranno valutati al momento dall'Amministrazione, e comunque non connessi con esigenze operative della Ditta.

Il Comune, in caso di revoca o di risoluzione anticipata dell'incarico, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

Art.6 - Pagamenti dei premi

I premi per i singoli rischi saranno direttamente pagati dal Comune alla società o all'agenzia di assicurazione alla quale è assegnata la polizza, con liberatoria per l'Ente ai sensi dell'art.1901 C.C.

Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti:

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse nonché ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Comunale;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato per il pieno passaggio delle competenze, in particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico e non ancora chiusi a tale data;
- assumere tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze errori ed omissioni del broker.

Il Comune si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza della Ditta;
- a non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato la Ditta;
- fornire alla Ditta la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale disbrigo di formalità riguardanti il servizio;
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dalla Ditta;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art.8 - Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Comune. Il broker dovrà dare comunicazione, contestualmente alla designazione del referente, dei recapiti telefonici e di posta elettronica, e del sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà essere anch'egli in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 9 – Responsabilità del broker

Il broker è responsabile dell'esaustività delle prestazioni utili ad ottenere la buona riuscita del servizio; egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito tutte le azioni necessarie alla modificazione di condizioni contrattuali che

comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti.

Il broker risponde altresì degli eventuali danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, derivanti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.10.

Art. 10 - Coperture assicurative

La Ditta, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dimostrare di essere in possesso di una polizza assicurativa, per un massimale di almeno € 2.000.000,00, relativa alla copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per negligenze o per errori professionali.

La Ditta si impegna a comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza, o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 11 - Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

Art. 12 - Controversie

Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria. La competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

Art. 13 - Spese contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, le imposte, e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto. Il valore del contratto corrisponde al compenso che le compagnie assicurative, sulla base delle provvigioni dichiarate in sede di gara dal broker, liquidano allo stesso, che viene quantificato in via presuntiva in € 9.737,52.

Art. 14 - Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE

(Geom. Roberto FORBITI)